

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 236-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE MALAN)

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli
elettori affetti da gravi infermità**

d'iniziativa del senatore GIARETTA *

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2001

* Disegno di legge fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo nella 80^a seduta dell'Assemblea del 28 novembre 2001.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 28 novembre 2001, si propone di agevolare l'espressione del voto, in tutte le elezioni, per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da rendere indispensabile l'aiuto di un'altra persona in occasione del voto stesso, quali ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Intervenendo sia sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati che su quello per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, le nuove norme introdotte sono due, ben distinte. La prima consente all'elettore infermo di farsi accompagnare in cabina elettorale da un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e non necessariamente da uno dello stesso comune,

come impone la legge in vigore. Mentre, da un lato, non si vedono ragioni per l'attuale limitazione, dall'altro si sa che non di rado essa impedisce a un figlio, un genitore, un fratello o altro stretto congiunto di aiutare il parente infermo.

La seconda prevede, in alternativa all'esibizione del certificato medico, l'annotazione di un codice sulla tessera elettorale, il quale, per un verso, rispetta le esigenze di riservatezza dell'elettore, per un altro gli evita di doversi procurare, a ogni elezione o *referendum*, il certificato medico.

Si tratta dunque di un provvedimento di doverosa approvazione, senza costi, e utile a facilitare l'esercizio del fondamentale diritto di voto a cittadini che già devono affrontare gravi difficoltà nella vita di tutti i giorni.

MALAN, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 236

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GIARETTA

Art. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «nel Comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un qualsiasi comune della Repubblica».

2. All'articolo 55, **quinto comma**, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41, **quinto comma**, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «gli estremi della carta di identità contenente l'annotazione dell'invalidità».

3. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il sesto comma è abrogato.

4. All'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è **aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni».**

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Giaretta*)

pubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati.

Art. 2.

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al rilascio di nuove carte di identità agli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, con l'annotazione in apposito spazio della invalidità ai fini elettorali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

